Vernate, 20 settembre 2011

MM NO. 8/2011 DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

Signor Presidente, Signore e signori Consiglieri,

per la prima volta ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 8/2011 accompagnante la proposta per la definizione del moltiplicatore d'imposta valido per l'anno 2011, approvato con risoluzione municipale nr. 300 del 20 settembre 2011.

PREMESSA

Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), statuendo sul caso specifico di Losone con sentenza del 10.02.2011 ha stabilito che il moltiplicatore comunale d'imposta non può più essere stabilito dal Municipio come disposto dall'attuale art. 162 LOC, ma deve essere fissato dall'organo legislativo comunale su proposta del Municipio.

Il TRAM ha sostanzialmente invitato il Governo e il Parlamento cantonale a proporre e rispettivamente adottare le necessarie modifiche di legge.

L'adozione da parte del Gran Consiglio del Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, pubblicato sul foglio ufficiale del 28.06.2011, (vedi allegato) ha garantito una base legale valida per 1 anno.

Di conseguenza si è resa necessaria la stesura di questa proposta al Consiglio comunale.

A partire dal preventivo 2012 la proposta di determinazione del moltiplicatore d'imposta verrà integrata nel Messaggio municipale accompagnante i conti preventivi.

PROCEDURA

Al Municipio compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, tramite Messaggio municipale. Sul medesimo dovrà esprimersi, tramite rapporto, la Commissione della Gestione.

E' pure aperta alla Commissione della Gestione rispettivamente a singoli consiglieri comunali la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale.

La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.



A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della Gestione (art. 2 cpv. 3 Decreto Legislativo). Ciò nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/indicazione successiva prima o durante la seduta di Consiglio comunale. La procedura dell'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di Legislativo.

Il moltiplicatore non potrà invece, in ogni caso, essere oggetto di proposta di mozione (art. 2 cpv. 4 DL).

Criteri per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore, così come la relativa decisione del Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (cfr. art. 3 cpv. 1 DL). Questa prassi doveva essere già rispettata in precedenza quando la competenza decisionale sul moltiplicatore spettava all'Esecutivo.

Il concetto di equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc) dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base per il Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito d'imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di quattro anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è peraltro lasciato al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria, in particolare quali il programma investimenti e il livello di spesa.

Vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che grossolani "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il decreto legislativo urgente prevede uno specifico disposto di vigilanza che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (cfr. art. 3 cpv. 2 DL).



CALCOLO DEL MOLTIPLICATORE 2011

I documenti di riferimento per la decisione sul moltiplicatore d'imposta comunale 2011 sono:

- il preventivo 2011, approvato dal Consiglio comunale il 13.12.2010;
- il consuntivo 2010, approvato dal Consiglio comunale il 14.06.2011, che si è chiuso con un disavanzo d'esercizio di CHF 460'786.22 e un capitale proprio che si è assestato a CHF 995'849.21.

Sostanzialmente sono state due le operazioni, del tutto imprevedibili al momento di allestire il preventivo che hanno portato al risultato negativo.

La prima è la restituzione di CHF 160'000.- di imposte alla fonte erroneamente accreditate negli anni precedenti.

Il secondo elemento che ha influenzato negativamente il risultato di consuntivo è relativo a una ristrutturazione di patrimoni privati che ha portato a una diminuzione di gettito di CHF 230'000.-.

La valutazione del gettito d'imposta per il 2011 è stata eseguita utilizzando i dati forniti dalla SEL al 19 maggio 2011. In particolare ci si è basati sull'accertamento del gettito fiscale 2008.

Arrotondato:	persone fisiche	persone giuridiche	Totale
Imposta comunale all'100%	2'480'839	27'963	2'508'802
Imposta personale	7'900		
Imposta immobiliare	79'900		
Gettito totale	2'568'639	27'963	2'596'602

Calcolo moltiplicatore aritmetico:

fabbisogno netto * 100 : gettito d'imposta (senza imposta personale e immobiliare)

1'960'210 * 100 : 2'508'802 = 78.13 %

Il Municipio propone di fissare il moltiplicatore per il 2011 al 72.5% tenendo conto del capitale proprio che comunque garantisce anche per l'esercizio 2011 la copertura del seppur ridotto disavanzo.

Inoltre per il 2012 si prende in considerazione un possibile aumento delle tasse dell'acqua potabile che attualmente risultano nettamente sotto la media cantonale e che a fronte dei grossi investimenti fatti dal comune non possono sfuggire ad un adeguamento. Le tasse attuali non ci permettono inoltre di beneficiare dei sussidi cantonali per le opere appena concluse.

Il Municipio ha pure considerato il rimborso di ca. CHF 1. mio da parte del nuovo ente che gestirà il piano cantonale di approvvigionamento idrico del Malcantone (PCAI-MAL) che dovrà avvenire nel corso del 2012. Questo importo ridurrà il debito del Comune e avrà un influsso positivo sugli ammortamenti.

Un'ulteriore elemento che il Municipio ha valutato è quello relativo agli sviluppi futuri del Comune.



Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011 è fissato al 72.5% dell'imposta cantonale base

PER IL MUNICIPIO



Allegato:

Decreto legislativo urgente adottato dal Gran Consiglio

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
Х		

Tel.: +41 (0)91 605 25 22 Fax: +41 (0)91 604 57 39 info@vernate.ch www.vernate.ch

Pag. 4